

**VERA VITA S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni**

## **SET INFORMATIVO**

### **Tariffa 625 – Vera Vita - SempreVera**

(Contratto di assicurazione sulla vita in forma mista, a premio unico e premi integrativi, collegato ad una gestione separata)

composto da:

- Documento contenente le Informazioni Chiave  
Mod. 625K Ed. 01.2019;

- Documento informativo precontrattuale (DIP) aggiuntivo IBIP  
Mod. 625DIP Ed. 01.2019;  
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario  
Mod. 625CA Ed. 01.2019;  
- Facsimile della Scheda Contrattuale  
Mod. 625SC Ed. 01.2019.

Il presente prodotto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico  
ANIA – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI  
per contratti semplici e chiari



**Vera Vita SpA**

**Scopo**

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

**Prodotto**

**Vera Vita - SempreVera (Tariffa 625)**, emesso da **Vera Vita S.p.A.** (la "Società").

Sito internet: [www.veravitaassicurazioni.it](http://www.veravitaassicurazioni.it). Per ulteriori informazioni chiamare il numero: (+39) 045 8392777.

Per questo documento la Società è soggetta alla vigilanza di CONSOB.

Data di realizzazione del documento: 28/01/2019.

**Cos'è questo prodotto?**

**Tipo:** Assicurazione sulla vita in forma mista, a premio unico e premi integrativi, collegata ad una gestione separata.

**Obiettivi:** ottenere il pagamento di un capitale in favore dei Beneficiari designati alla scadenza del contratto in caso di vita dell'Assicurato o, prima della scadenza, in caso di sua premorienza. Tenuto conto del rapporto tra il periodo di detenzione raccomandato ed il profilo rischio/rendimento del prodotto, sono perseguiti obiettivi di crescita dell'importo investito in virtù del collegamento ai risultati di una specifica gestione degli investimenti denominata Gestione Separata "Vera Stabilità" (la "Gestione Separata"). Quest'ultima - istituita dalla Società, gestita separatamente dalle altre attività e disciplinata da apposito Regolamento - è caratterizzata da una politica di investimento finalizzata a: (i) privilegiare la stabilità dei risultati rispetto alla massimizzazione della redditività corrente, con conseguente contenimento dei rischi finanziari; (ii) perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti; (iii) ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti ad essa collegati. Il risultato/rendimento del capitale assicurato (importo investito, ridotto in ragione dei riscatti parziali effettuati) dipende dalla misura annua di adeguamento ad esso attribuita, pari al rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, al netto della commissione trattenuta dalla Società. Detta misura annua di adeguamento potrà pertanto risultare anche inferiore a 0,00%. E' tuttavia previsto il riconoscimento di una garanzia di rendimento minimo, pari a 0,00%, per l'importo e nei casi precisati nella sezione intitolata "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento". Il rendimento realizzato dalla Gestione Separata è funzione della tipologia di strumenti finanziari, dei settori di investimento, nonché dell'andamento dei diversi mercati di riferimento che caratterizzano il portafoglio e viene determinato con riferimento al valore di iscrizione degli attivi nella Gestione Separata.

**Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:** il prodotto si rivolge sia a persone fisiche che a soggetti giuridici diversi da persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche limitata, aventi un obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio, con tolleranza al rischio molto bassa (o superiore) e una limitata capacità di sostenere eventuali perdite che si potrebbero manifestare in momenti temporali diversi da quelli in cui opera la garanzia di restituzione dell'importo investito.

**Prestazioni assicurative e costi:** alla scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato o prima della scadenza, in caso di sua premorienza, fatti salvi i casi di esclusione di copertura per il rischio di morte, la Società corrisponde, ai Beneficiari designati, il capitale assicurato rivalutato pari al maggior valore tra il capitale assicurato adeguato per effetto della misura annua di adeguamento attribuita e l'importo investito, tenuto conto della riduzione subita per effetto di eventuali riscatti parziali. In caso di decesso dell'Assicurato, al capitale assicurato rivalutato si aggiunge la Maggiorazione in caso di morte dell'Assicurato (prestazione di natura biometrica). L'ammontare della Maggiorazione in caso di morte - **che non potrà superare 50.000 EUR** - è ottenuto applicando all'anzidetto capitale una percentuale decrescente, da un massimo del 35% ad un minimo dello 0,10%, al crescere dell'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al decesso. Il costo del rischio biometrico, riferibile alla anzidetta Maggiorazione per il caso di morte, non è finanziato attraverso il premio ma prelevando, mediamente, 0,10 punti percentuali dalla commissione annua trattenuta dalla Gestione Separata; pertanto detto finanziamento non comporta una riduzione del rendimento dell'investimento ulteriore rispetto a quella derivante dall'applicazione della commissione. Informazioni sul possibile valore di tali prestazioni sono riportate nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento".

Il premio versato, al netto delle spese di emissione (con riferimento al premio unico) e di gestione (con riferimento a ciascun eventuale premio integrativo) nonché delle spese di caricamento, determina l'importo investito ad esso relativo. Le spese di emissione e di gestione sono fisse e pari a 25,00 EUR. La misura delle spese di caricamento, espressa in percentuale, varia in base al livello raggiunto dal cumulo dei premi versati, al netto delle spese di emissione/gestione e della quota di premi riferibile ad eventuali riscatti parziali (1,70% fino a 49.999 EUR; 1,00% da 50.000 a 249.999 EUR; 0,50% da 250.000 a 5.000.000 di EUR). Per 10.000 EUR di premio unico versato, l'importo investito è pari a 9.805,43 EUR.

**Durata:** la durata del contratto può variare da un minimo di 10 anni ad un massimo di 20 anni, ferma l'età assicurativa massima dell'Assicurato a scadenza pari a 99 anni. La Società non può estinguere unilateralmente il contratto che si risolve automaticamente alla scadenza del contratto stesso o, prima di questa, nel caso di premorienza dell'Assicurato.

## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di Rischio:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per il periodo di detenzione raccomandato pari a 4 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Non è possibile disinvestire prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza.

L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto. Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, esiste la possibilità di perdere l'intero investimento. Il prodotto è stato classificato al livello di SRI 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "più bassa". Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello "molto basso" e che "è molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto. Il Capitale beneficia della garanzia di rendimento minimo, pari a 0,00%: alla scadenza o in caso di disinvestimento per riscatto totale ad una data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza oppure in caso di decesso dell'Assicurato, l'Investitore ha diritto alla restituzione di almeno 100% dell'importo investito, tenuto conto della riduzione subita per effetto di eventuali riscatti parziali. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se il disinvestimento avviene ad una data non coincidente con gli anzidetti anniversari.

## Scenari di Performance

Investimento 10.000 EUR Premio Assicurativo 0,00 EUR				
Scenari		1 anno	2 anni	4 anni [Periodo di detenzione raccomandato]
<b>Scenari di sopravvivenza</b>				
<b>Scenario di stress</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	9.652,38 EUR	9.748,70 EUR	9.983,67 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,48%	-1,26%	-0,04%
<b>Scenario sfavorevole</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	9.732,50 EUR	9.935,43 EUR	10.433,32 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,68%	-0,32%	1,07%
<b>Scenario moderato</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	9.746,18 EUR	9.971,74 EUR	10.530,22 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,54%	-0,14%	1,30%
<b>Scenario favorevole</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b>	9.762,48 EUR	10.018,44 EUR	10.677,06 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,38%	0,09%	1,65%
<b>Scenario di morte</b>				
<b>Decesso dell' Assicurato</b>	<b>Possibile rimborso a favore dei Beneficiari al netto dei costi</b>	12.431,35 EUR	12.654,49 EUR	13.162,77 EUR

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 4 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000 EUR in unica soluzione, in relazione ad un Assicurato di 45 anni. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui la Società non sia in grado di pagare. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi al distributore dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

**Cosa accade se la Società non è in grado di corrispondere quanto dovuto?** In caso di insolvenza della Società è possibile subire una perdita considerato che le prestazioni non sono garantite da soggetti terzi pubblici o privati. Il credito derivante dal contratto è comunque privilegiato, rispetto a quelli vantati da altre tipologie di creditori.

**Quali sono i costi?** La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le

potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR in unica soluzione. Gli importi sono stimati in base allo Scenario moderato e potrebbero cambiare in futuro.

#### Tabella 1 – Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento 10.000 EUR			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 2 anni	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato: 4 anni
Costi totali	526,25 EUR	618,62 EUR	768,13 EUR
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	5,26%	3,05%	1,80%

#### Tabella 2 – Composizione dei costi

La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,50%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto.
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	1,30%	Impatto dei costi, inclusi quelli di distribuzione del prodotto, trattenuti ogni anno per gestire gli investimenti.

#### Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione minimo richiesto: 1 anno

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Il Periodo di detenzione minimo richiesto è determinato considerando il termine oltre il quale è esercitabile il riscatto. Il Periodo di detenzione raccomandato esprime un'indicazione sul periodo di tempo minimo entro cui i costi sostenuti per l'investimento potrebbero essere recuperati, tenuto anche conto del periodo in cui sono presenti penali in caso di eventuale uscita anticipata. L'uscita anticipata ha un impatto negativo sulla performance del prodotto ma non ha impatti sulla protezione dalla performance futura del mercato. E' comunque possibile, su comunicazione/richiesta scritta alla Società, anche per il tramite del Soggetto distributore, esercitare: (i) il *recesso* entro 30 giorni dalla data in cui il Contraente è informato della conclusione del contratto, ottenendo la restituzione delle somme versate al netto delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto pari a 25 EUR; (ii) il *riscatto totale o parziale*, trascorso almeno 1 anno dalla decorrenza, ottenendo il rimborso totale o parziale del capitale maturato con applicazione dei costi supplementari la cui misura percentuale decresce, sino ad annullarsi, in base all'anno in cui si esercita il diritto (2,00% nel 2° anno; 1,50% nel 3°; 1,00% nel 4°; 0,00% oltre il 4°). L'impatto di tali costi è rappresentato nella Sezione "Quali sono i costi?". Il riscatto parziale è consentito a condizione che l'importo richiesto ed il capitale che residua a seguito della riduzione subita per effetto del rimborso parziale sia almeno pari a 1.500 EUR.

**Come presentare reclami?** Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale o il comportamento della Società sono inoltrati alla Società medesima tramite: (i) posta: Vera Vita S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande 16 – 37126 Verona (Italia); (ii) fax: (+39) 045 8372902; (iii) e-mail: [reclami@veravitaassicurazioni.it](mailto:reclami@veravitaassicurazioni.it). I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. I reclami saranno gestiti da Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker o Banche) devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'intermediario.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione reclami del sito internet [www.veravitaassicurazioni.it](http://www.veravitaassicurazioni.it).

**Altre informazioni rilevanti** Il presente documento fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo, di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito [www.veravitaassicurazioni.it](http://www.veravitaassicurazioni.it).



#### Vera Vita SpA

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – [veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it) - tel.+39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019 [www.veravitaassicurazioni.it](http://www.veravitaassicurazioni.it)

# Assicurazione sulla vita in forma mista, a premio unico e premi integrativi, collegata ad una Gestione Separata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)

Vera Vita S.p.A.  
Vera Vita - SempreVera (Tariffa 625)  
Contratto rivalutabile (Ramo Assicurativo I)

Data di realizzazione: 28/01/2019 - Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Vera Vita S.p.A (la Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019, ha Sede Legale in Italia, 37126 Verona – via Carlo Ederle, 45. Telefono. (+39) 045 8392777. Sito Internet: [www.veravitaassicurazioni.it](http://www.veravitaassicurazioni.it) . Email: [info@veravitaassicurazioni.it](mailto:info@veravitaassicurazioni.it). PEC: [veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it).

La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001; è iscritta con il n. 1.00137 all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione.

Il premio non è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto della Società è pari a 402,3 milioni di euro, con capitale sociale pari a 219,6 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali pari a 182,7 milioni di euro.

Con riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR) disponibile sul sito [www.veravitaassicurazioni.it](http://www.veravitaassicurazioni.it), ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2017, è pari a 157,2 milioni di euro, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 70,7 milioni di euro, a copertura dei quali la Società dispone di fondi propri pari a 344,7 milioni di euro con conseguente indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,19 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati dalla Società attraverso la Standard Formula Market Wide.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Quali sono le prestazioni?

### Prestazioni principali

Le prestazioni previste dal contratto sono prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata denominata "Vera Stabilità" (di seguito "Gestione Separata").

Il Regolamento della Gestione Separata è disponibile sul sito della Società [www.veravitaassicurazioni.it](http://www.veravitaassicurazioni.it).

Le prestazioni sono dovute in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto o, prima di detta scadenza, in caso di decesso dell'Assicurato.

Ai Beneficiari designati o Aventi diritto è corrisposto il capitale in base alle seguenti prestazioni:

#### 1. Prestazioni assicurate in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, è prevista la corresponsione del capitale assicurato, rivalutato come descritto alla sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?".

#### 2. Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, è prevista la corresponsione del capitale ottenuto

dalla somma dei seguenti importi:

a) Capitale assicurato, rivalutato come descritto alla sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?";

b) Maggiorazione per il caso di morte:

pari all'ammontare, **che non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro**, ottenuto applicando all'importo di cui alla precedente lettera a) la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Età assicurativa al decesso	Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte
18 – 40	35,00%
41 – 55	25,00%
56 – 65	8,00%
66 – 75	0,50%
Oltre 75	0,10%

Tabella A

Il capitale assicurato, di cui ai precedenti paragrafi 1. e 2., lettera a) è pari al cumulo dei Capitali assicurati iniziali, ridotto per effetto degli eventuali riscatti parziali liquidati di cui alla sezione "Sono previsti riscatti o riduzioni?", adeguato come descritto alla sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?".

Ciascun Capitale assicurato iniziale è determinato, con riferimento ad ogni premio versato, secondo quanto descritto alla sezione "Quando e come devo pagare?".



### Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi**

Non esistono rischi esclusi.



### Ci sono limiti di copertura?

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali, **con esclusione del decesso causato da dolo del Contraente o del Beneficiario.**

Inoltre, sono **esclusi dalla copertura della maggiorazione per il caso di morte i casi di decesso dell'Assicurato cagionati direttamente o indirettamente da:**

- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- atti contro la persona dell'Assicurato - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

Pertanto, nei casi di esclusione sopra elencati, **la Maggiorazione per il caso morte non sarà corrisposta.**



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

**Cosa fare in caso di evento?**

**Denuncia:** per l'erogazione delle prestazioni il Contraente o i Beneficiari/Aventi diritto dovranno **far pervenire la richiesta alla Società - per iscritto, debitamente firmata e corredata dalla documentazione completa prevista - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.**

Per l'indicazione della documentazione richiesta - con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità - si rinvia all'Allegato A, facente parte delle Condizioni di Assicurazione.

**Prescrizione:** i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita - ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita. Gli importi dovuti dalla Società in base al presente contratto - e non reclamati dagli Aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

	<u>Erogazione della prestazione:</u> i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data – definita in relazione all'evento che causa il pagamento – la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria, con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli Aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Fermo che le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete, eventuali errori sulla data di nascita dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell'importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui alla sezione " <u>Quali sono le prestazioni?</u> ".



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>A fronte delle prestazioni assicurate, il contratto richiede il versamento di un premio unico e anticipato.</p> <p>Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla data di decorrenza del contratto e purché il rapporto di conto intrattenuto dal Contraente, di seguito richiamato, non risulti estinto, è possibile effettuare il versamento di premi integrativi. <u>La Società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi integrativi. In tal caso, la Società medesima non invierà alcuna preventiva comunicazione al Contraente.</u></p> <p>Il capitale assicurato iniziale, relativo a ciascun premio versato, risulta funzione dell'ammontare del premio stesso, al netto dei costi di ingresso indicati alla sezione "<u>Quali costi devo sostenere?</u>". A tal fine non assumono rilevanza la durata contrattuale nonché l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato.</p> <p><b>Il Contraente dovrà versare il premio unico e ciascun eventuale premio integrativo alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti &amp; C. S.p.A.,</li> <li>- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.</li> </ul> <p><b>La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.</b></p> <p><b>E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.</b></p> <p>Il contratto prevede importi minimi di premio rispettivamente pari a 3.000,00 euro per il premio unico e 1.500,00 euro per ciascun premio integrativo eventualmente corrisposto. E' inoltre fissato un importo massimo per il premio unico pari a 5.000.000,00 di euro. Detti importi vanno maggiorati delle spese in cifra fissa indicate nella sezione "<u>Quali costi devo sostenere?</u>", determinando così l'importo rispettivamente del premio unico versato e del premio integrativo versato.</p> <p>Fermi i limiti e le condizioni sopra richiamati, resta comunque inteso che Il cumulo dei premi netti (di seguito "Cumulo premi netti"), calcolato al momento del versamento di ciascun premio, non potrà essere superiore a 5.000.000,00 di euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 10.000.000,00 di euro il Cumulo premi netti relativo a più contratti afferenti a prodotti le cui prestazioni siano collegate al rendimento della Gestione Separata "Vera Stabilità" in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Società.</p> <p>Il Cumulo premi netti si ottiene sottraendo dall'ammontare dei premi complessivamente versati, ciascuno al netto dei costi di ingresso in cifra fissa indicati nella sezione "<u>Quali costi devo sostenere?</u>", la quota parte di detti premi riferibile agli eventuali riscatti parziali liquidati sino alla data di calcolo del Cumulo premi netti stesso. Si precisa che il Cumulo premi netti determinato all'atto della corresponsione del solo premio unico versato coincide con l'importo del premio</p>
---------------	--

	<p>stesso, al netto delle spese di emissione indicate nella sopra richiamata sezione.</p> <p>Per ulteriori dettagli si rinvia all'Art. 3 "Premi" delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>Il contratto non prevede il frazionamento infrannuale dei premi, che sono da corrispondere in unica soluzione.</p> <p>Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.</p>
<b>Rimborso</b>	In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. <b>La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso, le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto.</b>
<b>Sconti</b>	Condizioni di maggior favore sono riservate ai Contraenti che, all'entrata in vigore dell'assicurazione, risultano dipendenti del Gruppo Banco BPM e consistono nell'azzeramento delle spese di caricamento gravanti su ciascun premio corrisposto esplicitate nel KID nonché all'Art. 7 "Spese e costi gravanti sul contratto", paragrafo 7.a, punto 7.a.3 delle Condizioni di Assicurazione.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>La durata del contratto - periodo di tempo compreso fra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza del contratto - non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 20 anni; verrà fissata, in anni interi, in relazione agli obiettivi perseguiti dal Contraente e compatibilmente con un'età assicurativa dell'Assicurato non superiore ai 99 anni, rilevata alla scadenza del contratto.</p> <p>L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza del contratto, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.</p>
<b>Sospensione</b>	Il presente contratto non prevede un piano di versamenti programmato, pertanto non può prefigurarsi una sospensione delle coperture a seguito del mancato pagamento dei premi.



### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

<b>Revoca</b>	Il contratto non prevede l'adozione di una proposta revocabile in quanto viene concluso mediante la sottoscrizione della Scheda Contrattuale.
<b>Recesso</b>	Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, <b>tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.</b> Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. <b>La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.</b>
<b>Risoluzione</b>	Non essendo previsto per il contratto un piano di versamenti programmato, non può prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad Assicurati che, alla data di decorrenza del contratto abbiano età assicurativa compresa fra 18 e 85 anni, rilevata alla decorrenza medesima, e non superiore ai 99 anni, rilevata alla scadenza del contratto; intende inoltre soddisfare le esigenze di impiego del risparmio attraverso l'investimento nella Gestione Separata, con garanzia di rendimento minimo che opera in momenti temporali definiti (capitale assicurato rivalutato). Viene riconosciuta anche una Maggiorazione del capitale in caso di decesso dell'Assicurato.



### Quali costi devo sostenere?

Si rinvia alla sezione "Quali sono i costi?" del KID, descrittiva dell'impatto dei costi totali in termini di diminuzione del rendimento, per l'informativa dettagliata sui costi da sostenere.  
Ad integrazione delle informazioni contenute nel KID sono di seguito riportati i costi a carico del Contraente.

**Tabella sui costi per riscatto**

Non sono previsti ulteriori costi per riscatto rispetto a quelli riportati nel KID.

**Tabella sui costi per l'erogazione della rendita**

Il contratto non prevede la possibilità di convertire il capitale in rendita.

**Costi per l'esercizio delle opzioni**

Il contratto non prevede opzioni.

**Costi di intermediazione**

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, viene di seguito specificata la quota parte retrocessa ai Soggetti distributori per ciascun costo da sostenere (dati stimati sulla base di quanto stabilito dagli accordi di distribuzione).

Costi totali	Composizione dei costi	Cumulo premi netti/ Anno	Costo in Importo/Percentuale/ Punti percentuali	Quota parte (%)
Costi una tantum	Costi di ingresso			
	- Spese di emissione in misura fissa, in aggiunta al premio unico		25,00 euro	0,00%
	- Spese di gestione in misura fissa, in aggiunta ad ogni premio integrativo		25,00 euro	0,00%
	- Caricamenti su premio unico o integrativo	fino a 49.999,00 euro	1,70%	100,00%
		da 50.000,00 euro a 249.999,00 euro	1,00%	100,00%
		da 250.000,00 euro a 5.000.000,00 di euro	0,50%	100,00%
	Costi di uscita	1° anno	Riscatto non ammesso	
		2° anno	2,00%	0,00%
		3° anno	1,50%	0,00%
		4° anno	1,00%	0,00%
Oltre il 4°anno		0,00%		
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio		0,00%	
	Altri costi correnti			
	- Commissione annua base relativa alla Gestione Separata	1° anno		30,77%
		dal 2° anno	1,30 punti percentuali	23,08%
	- Commissione annua variabile relativa alla Gestione Separata (*)		0,20 punti percentuali	0,00%

(\*) Commissione annua variabile, espressa in punti percentuali, per ogni punto di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5% (per la frazione di punto si riduce in proporzione).

**Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?**

In ordine al collegamento delle prestazioni previste dal contratto ai risultati della Gestione Separata, vengono di seguito fornite informazioni circa il meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Stessa, le modalità di determinazione e di attribuzione al contratto del rendimento, positivo o negativo, realizzato dalla Gestione medesima e la garanzia di conservazione del capitale mediante riconoscimento di una garanzia di rendimento minimo.

L'assegnazione al contratto della partecipazione agli utili della Gestione Separata avviene sotto forma di adeguamento del capitale assicurato ad ogni anniversario della decorrenza del contratto, nonché alla scadenza del contratto oppure alla data

di decesso dell'Assicurato o alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale. In coincidenza della data di adeguamento considerata viene attribuito al contratto il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, diminuito della commissione annua base, pari a 1,30 punti percentuali, nonché della commissione annua variabile pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%.

Il rendimento attribuito, così determinato, coincide con la misura annua di adeguamento del capitale assicurato che potrà pertanto risultare anche inferiore a 0,00%.

In conseguenza della sopra sintetizzata modalità di partecipazione agli utili e dell'assenza di consolidamento periodico, il capitale assicurato adeguato può pertanto risultare maggiorato ma anche ridotto rispetto al suo ultimo valore raggiunto.

Resta fermo che, al verificarsi dei seguenti eventi:

- decesso dell'Assicurato;
- riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza del contratto;
- scadenza del contratto,

la Società procede alla rivalutazione del capitale assicurato in virtù della quale il capitale assicurato, collegato alla Gestione Separata, da considerare ai fini delle prestazioni assicurate a scadenza del contratto o in caso di decesso, nonché ai fini della determinazione del valore di riscatto totale, risulterà pari al maggior valore tra il capitale assicurato adeguato ed il cumulo dei capitali assicurati iniziali relativi ai premi versati, tenuto conto delle riduzioni subite per effetto degli eventuali riscatti parziali liquidati (garanzia di rendimento minimo).

**Non essendo previsto alcun consolidamento periodico dei rendimenti riconosciuti né della garanzia di rendimento minimo, le partecipazioni agli utili, una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite sul contratto.**

Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata medesima (criterio di contabilizzazione a "valore storico"). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se effettivamente realizzate e con le modalità di seguito descritte. Viene costituita una riserva "fondo utili" in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è pertanto diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dall'IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.

Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene calcolato dalla Società al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione (1° novembre dell'anno precedente - 31 ottobre dell'anno successivo) con riferimento al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.



### Sono previsti riscatti o riduzioni? ■ SI □ NO

#### Valori di riscatto e riduzione

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto, prelevando i costi in misura percentuale - variabili in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto - indicati nel KID.

#### a) *Riscatto totale*

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto.

Il valore di riscatto totale si ottiene riducendo degli anzidetti costi il capitale assicurato, adeguato per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata; fermo restando che, in caso di riscatto esercitato alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, detto capitale è pari al capitale assicurato rivalutato, con conseguente applicazione della garanzia di minimo, come descritto alla sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?";

**Si richiama l'attenzione sul fatto che il Contraente, per poter beneficiare della garanzia di rendimento minimo riconosciuta in caso di riscatto totale esercitato con effetto ad una data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza del contratto, potrà effettuare la prenotazione della richiesta di riscatto indicando la relativa data di effetto.**

**In ogni caso, in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo**

	<p><b>inferiore alle somme complessivamente versate.</b></p> <p><i>b) Riscatto parziale</i>  Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto ma la conseguente riduzione del capitale assicurato con applicazione degli anzidetti costi.  Il valore di ciascun riscatto parziale coincide con l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo.  Ciascun riscatto parziale viene concesso a condizione che l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo ed il capitale assicurato che residua dopo l'operazione di riscatto parziale, non risultino inferiori a 1.500,00 euro.</p> <p>Per i dettagli su modalità, condizioni di esercizio e tempi di effettuazione del riscatto totale e parziale si rinvia all'Art. 9 "Riscatto" delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>Il contratto <b>non prevede valori di riduzione.</b></p> <p>Non essendo prevista una sospensione del contratto per mancato pagamenti dei premi, <b>non è conseguentemente prevista la facoltà di riattivazione del contratto.</b></p>
<b>Richiesta di informazioni</b>	<p>Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Sede Legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'indirizzo: via Carlo Ederle, 45 - 37126 - Verona (VR) - Italia</li> <li>• telefonicamente al numero +39 045 8392777</li> <li>• via telefax al numero +39 045 8372905</li> <li>• via posta elettronica all'indirizzo: <a href="mailto:info@veravitaassicurazioni.it">info@veravitaassicurazioni.it</a></li> </ul>

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'IVASS</b>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS contengono:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;  b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;  c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;  d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;  e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p> <p>Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.</p>
<b>Alla CONSOB</b>	<p>E' possibile presentare reclamo alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono 06.84771 - oppure Via Broletto, 7 - 20123 Milano - telefono 02. 724201 per questioni attinenti: i) la trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società; ii) il comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche).</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm</a> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.</p>

### REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Il regime fiscale del presente contratto di assicurazione sulla vita, caratterizzato dalla compresenza di una componente di copertura del rischio demografico e di una componente finanziaria, è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello stesso, salvo successive modifiche.</p>
---	---

	<p>Le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari o degli Aveni diritto.</p> <p><i>Trattamento fiscale dei premi</i> I premi versati non sono soggetti ad alcuna imposta e, in assenza di una componente di premio riferibile al rischio demografico, non danno diritto alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.</p> <p><i>Trattamento fiscale delle somme corrisposte</i> Le somme percepite, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'imposta sulle successioni e, limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche dall'IRPEF (D.Lgs. 346/1990 e art. 34 D.P.R. 601/73).</p> <p>Le medesime somme non riferibili alla copertura del rischio demografico o diverse da quelle percepite per il caso di decesso dell'Assicurato sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. L'imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra le predette somme e l'ammontare dei relativi premi pagati.</p> <p>Le somme percepite nell'esercizio di attività d'impresa concorrono alla formazione del reddito di impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva.</p>
--	--

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON SI POTRA' GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA MISTA, A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI, COLLEGATO AD UNA GESTIONE SEPARATA.

(Vera Vita – SempreVera - Tariffa n. 625)

[Data ultimo aggiornamento: 28/01/2019]



## Indice

<b>SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	<b>2</b>
Art. 1 Prestazioni assicurate	2
1.1 Prestazioni assicurate a scadenza in caso di vita dell'Assicurato	2
1.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato	2
1.3 Il capitale assicurato	2
Art. 2 Esclusioni di copertura per il rischio di morte	3
Art. 3 Premi	3
<b>SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO</b>	<b>4</b>
Art. 4 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto	4
Art. 5 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	5
Art. 6 Diritto di recesso	5
<b>SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE</b>	<b>6</b>
Art. 7 Spese e costi gravanti sul contratto	6
Art. 8 Modalità di rivalutazione delle prestazioni	7
Art. 9 Riscatto	8
9.1 Riscatto totale	8
9.2 Riscatto parziale	9
Art. 10 Cessione, pegno e vincolo	10
Art. 11 Duplicato di polizza	10
<b>SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETA'</b>	<b>10</b>
Art. 12 Beneficiari	10
Art. 13 Pagamenti della Società	11
<b>SEZIONE V – LEGGE APPLICABILE, FISCALITA' E CONFLITTO DI INTERESSI</b>	<b>11</b>
Art. 14 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile	11
Art. 15 Foro competente	12
Art. 16 Tasse e imposte	12
Art. 17 Conflitto di interessi	12
<b>ALLEGATO A – COSA FARE IN CASO DI EVENTO:</b>	<b>13</b>
- Scadenza contrattuale	
- Riscatto totale / Riscatto parziale	
- Decesso dell'Assicurato	
<b>REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “Vera Stabilità”</b>	<b>15</b>
<b>GLOSSARIO</b>	<b>19</b>

**Art. 1 Prestazioni assicurate****1.1 - Prestazioni assicurate a scadenza in caso di vita dell'Assicurato**

In caso di vita dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto (di seguito "scadenza"), è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati, del capitale assicurato, rivalutato come previsto al successivo Art. 8, lettera e).

**La richiesta di liquidazione a scadenza deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata da parte dei Beneficiari o aventi diritto e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 13 - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.**

**1.2 - Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato**

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati, del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:

a) Capitale assicurato, rivalutato come previsto al successivo Art. 8, lettera e);

b) Maggiorazione per il caso di morte:

pari all'ammontare, **che non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro**, ottenuto applicando all'importo di cui alla precedente lettera a) la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall'età assicurativa (età compiuta dall'Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno) raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

<b>Età assicurativa al decesso</b>	<b>Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte</b>
Da 18 a 40 anni	35,00%
Da 41 a 55 anni	25,00%
Da 56 a 65 anni	8,00%
Da 66 a 75 anni	0,50%
Oltre 75 anni	0,10%

Tabella A

**La comunicazione del decesso dell'Assicurato deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata da parte dei Beneficiari o aventi diritto e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 13 - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.**

**1.3 Il capitale assicurato**

Il capitale assicurato è pari al cumulo dei Capitali assicurati iniziali relativi a ciascun premio versato, al netto degli eventuali capitali riscattati parzialmente di cui al successivo Art. 9, paragrafo 9.2, adeguato secondo quanto previsto al successivo Art. 8, lettera d).

Il Capitale assicurato iniziale relativo a ciascun premio versato è dato dal premio medesimo diminuito delle spese di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, Tabella B.

Esempio:

Premio unico: € 100.000

Spese di emissione (di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a.1): € 25

Premio unico versato: € 100.025

Spese di caricamento (di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a.3): € 100.000 \* 1,00% = € 1.000

Capitale assicurato iniziale: € 100.000 - € 1.000 = € 99.000

Il Capitale assicurato iniziale a fronte del premio unico versato è riportato sulla Scheda Contrattuale che forma parte integrante del contratto.

## **Art. 2 Esclusioni di copertura per il rischio di morte**

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali, con esclusione del decesso causato da dolo del Contraente o del Beneficiario.

**Sono esclusi dalla copertura della maggiorazione per il caso di morte i casi di decesso dell'Assicurato cagionati direttamente o indirettamente da:**

- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- atti contro la persona dell'Assicurato - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione,

Nei casi sopra elencati, **la Maggiorazione per il caso morte di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, lettera b) non sarà corrisposta.**

## **Art. 3 Premi**

A fronte delle prestazioni assicurate e per l'entrata in vigore dell'assicurazione, **è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile** (di seguito "premio unico").

Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punto 7.a.1 della Tabella B; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla data di decorrenza del contratto, purché il rapporto di conto, di seguito specificato, intrattenuto dal Contraente non risulti estinto, è possibile effettuare il versamento di premi integrativi, anch'essi da corrispondere in unica soluzione, **d'importo comunque non inferiore a 1.500,00 euro ciascuno.**

Ciascun eventuale premio integrativo verrà maggiorato delle spese in cifra fissa indicate al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punto 7.a.2 della Tabella B; l'importo così determinato costituisce il premio integrativo versato.

**La Società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi integrativi. In tal caso, la Società medesima non invierà alcuna preventiva comunicazione al Contraente.**

**Il Contraente dovrà versare il premio unico e ciascun eventuale premio integrativo alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:**

- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,

**oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,**

- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

**E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.**

Il cumulo dei premi netti (di seguito "**Cumulo premi netti**") si ottiene sottraendo dall'ammontare dei premi complessivamente versati (compreso l'ultimo in corso di pagamento), ciascuno al netto delle spese in cifra fissa di cui al precedente Art. 7, paragrafo 7.a, punti 7.a.1 e 7.a.2 della Tabella B, la quota parte di essi riferibile ai riscatti parziali di cui al successivo Art. 9, paragrafo 9.2, liquidati sino alla data in cui viene calcolato il Cumulo premi netti stesso.

Esempio:

Premio unico versato: € 100.000

Premio aggiuntivo versato: € 20.000

Riscatto parziale: € 10.000, di cui quota parte di premio versato ad esso riferibile € 9.800\*

Cumulo premi netti: € 99.975 + € 19.975 – € 9.800 = € 110.150

\*ipotesi puramente esemplificativa

Si precisa che il Cumulo premi netti, calcolato al momento del versamento di ciascun premio, unico o integrativo, **non potrà essere superiore a 5.000.000,00 di euro**. Inoltre per tutta la durata contrattuale **non potrà essere superiore a 10.000.000,00 di euro** il Cumulo premi netti relativo a più contratti afferenti a prodotti le cui prestazioni siano collegate al rendimento della Gestione Separata "**Vera Stabilità**" in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Società.

## **SEZIONE II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO**

### **Art. 4 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto**

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto (di seguito "decorrenza"), a condizione che a tale data il contratto medesimo sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza.

La decorrenza, la scadenza nonché la durata del contratto sono riportate nella Scheda Contrattuale.

Il contratto si risolve al verificarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si realizza per primo:

- recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 6;
- riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 9, paragrafo 9.1;
- decesso dell'Assicurato, con effetto dalla data di decesso;
- scadenza (con effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza).

#### **Art. 5 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, lettera a).

B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

#### **Art. 6 Diritto di recesso**

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. **La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.**

**SEZIONE III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE**

**Art. 7 Spese e costi gravanti sul contratto**

7.a Il contratto prevede le seguenti spese gravanti sui premi:

Tipologia di spesa	Importo/Percentuale
7.a.1 Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al solo premio unico:	Euro 25,00
7.a.2 Spesa in cifra fissa a copertura di spese di gestione dovuta in aggiunta a ciascun eventuale premio integrativo:	Euro 25,00
7.a.3 Spese di caricamento detratte in misura percentuale dal premio unico e da ciascuno degli eventuali premi integrativi, determinate moltiplicando il premio stesso per la Percentuale indicata in funzione del Cumulo premi netti (*):	<b>Cumulo premi netti (*)</b>
	fino a 49.999,99 euro
	da 50.000,00 euro e fino a 249.999,99 euro
	da 250.000,00 euro
	1,70%
	1,00%
	0,50%

Tabella B

(\*) Il "Cumulo premi netti" è definito al precedente Art. 3.

7.b In caso di esercizio del diritto di riscatto totale o parziale di cui al successivo Art. 9, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, le seguenti spese in misura percentuale:

Anno (*)	Percentuale
1°	Riscatto non ammesso
2°	2,00%
3°	1,50%
4°	1,00%
Oltre il 4°	0,00%

Tabella C

(\*) anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o riscatto parziale.

7.c Sul contratto gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata, di cui al successivo Art. 8 lettera b)

#### **Art. 8 Modalità di rivalutazione delle prestazioni**

A fronte degli impegni assunti con la speciale categoria di assicurazioni sulla vita di cui fa parte il presente contratto, la Società ha istituito la già richiamata Gestione Separata, una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Ai fini della rivalutazione delle prestazioni, la Società:

a) determina ogni mese, in conformità a quanto previsto dall'anzidetto Regolamento, il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento;

b) determina il rendimento annuo attribuito, dato dalla differenza fra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, **che può avere valore positivo o negativo**, e una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:

- una commissione base, pari a 1,30 punti percentuali;
- una commissione variabile, pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione;

c) determina la misura annua di adeguamento in misura pari al rendimento annuo attribuito. **La misura annua di adeguamento può essere inferiore a 0,00%;**

d) procede all'adeguamento del capitale assicurato secondo quanto di seguito precisato. Il capitale assicurato viene adeguato ad ogni anniversario della decorrenza (di seguito "anniversario"), nonché alla scadenza oppure, eventualmente, alla data di decesso dell'Assicurato o alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale di cui al successivo Art. 9, paragrafo 9.1 .

Alle ore 24 della data di adeguamento considerata, il capitale assicurato viene adeguato maggiorando o riducendo il "capitale medio del periodo" di un importo, **positivo o negativo**, determinato moltiplicando la misura annua di adeguamento, definita alla precedente lettera c), per il "capitale medio del periodo" (capitale assicurato adeguato).

Per "capitale medio del periodo" si intende l'ammontare che si ottiene:

d.1) considerando il capitale assicurato o il capitale assicurato adeguato, quali risultanti rispettivamente alla decorrenza nel caso del primo adeguamento o all'anniversario precedente e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno trascorsa;

d.2) aggiungendo i Capitali assicurati iniziali relativi ai premi integrativi eventualmente corrisposti nel periodo, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del versamento;

d.3) e, in caso di riscatti parziali di cui al successivo Art. 9, paragrafo 9.2 effettuati nel periodo, sottraendo gli importi di capitale riscattato parzialmente, ivi definiti in ordine ad ogni riscatto parziale, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa rispettivamente dalla relativa data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto parziale.

Il capitale assicurato, così adeguato, è quello da prendere in considerazione per il periodo successivo, ai sensi del precedente punto d.1), per l'adeguamento da effettuarsi al termine del periodo stesso.

e) procede alla **determinazione del capitale assicurato rivalutato** secondo quanto di seguito precisato. Esclusivamente a scadenza oppure, eventualmente, alla data di decesso dell'Assicurato, nonché alla data rispettivamente coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, in ordine al riscatto totale del contratto esercitato con effetto a tale data, il capitale assicurato rivalutato sarà pari al maggior valore tra:

- il capitale assicurato adeguato con il metodo descritto alla precedente lettera d), fermo che, limitatamente all'esercizio del solo riscatto totale, quale data di adeguamento, in luogo dell'anzidetta data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, si considera la data coincidente con l'anniversario scelto fra il 5°, 10° o 15°

e

- il cumulo dei Capitali assicurati iniziali relativi a ciascun premio versato definiti al precedente Art. 1, paragrafo 1.3, ridotto dell'eventuale importo dei capitali riscattati parzialmente di cui al successivo Art. 9, paragrafo 9.2 .

## **Art. 9 Riscatto**

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere la liquidazione del valore di riscatto totale o parziale.

### **9.1 - Riscatto totale**

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto, con effetto dalle ore 24 della data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, nonché, in ordine al riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, dalle ore 24 dell'anniversario prescelto.

Il valore di riscatto totale si ottiene **sottraendo al capitale assicurato adeguato, ai sensi del precedente Art. 8, lettera d), fino alla data di adeguamento coincidente con l'anzidetta data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, una percentuale di detto capitale nella misura precisata al precedente Art. 7, paragrafo 7.b.** Resta inteso che, **in caso di riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, detto capitale è pari al capitale assicurato rivalutato a tale data, ai sensi del precedente Art. 8, lettera e).**

Per l'esercizio della facoltà di riscatto totale con effetto ad una delle date coincidenti con gli anzidetti anniversari, il Contraente potrà prenotare la richiesta nei tempi precisati nella tabella che segue, in corrispondenza della data effetto prescelta:

<b>Data di prenotazione della richiesta di riscatto</b>	<b>Data effetto della richiesta di riscatto</b>
Nei 6 mesi antecedenti il 5° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso	5° anniversario

Nei 6 mesi antecedenti il 10° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso	10° anniversario
Nei 6 mesi antecedenti il 15° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso	15° anniversario

Tabella D

Nei suddetti periodi di prenotazione il Contraente potrà inoltre annullare la richiesta di riscatto e, conseguentemente, la prenotazione medesima.

**La richiesta di riscatto totale unitamente all'eventuale anzidetta prenotazione, nonché il loro eventuale ordine di annullamento devono pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmate dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia. La richiesta deve essere altresì corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 13.**

### **9.2 - Riscatto parziale**

Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto.

Il valore di ciascun riscatto parziale coincide con l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo.

Ciascun riscatto parziale viene concesso a condizione che l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo ed il capitale assicurato che residua dopo l'operazione di riscatto parziale ai sensi della successiva lettera c), **non risultino inferiori a 1.500,00 euro**.

A seguito di ciascuna richiesta di riscatto parziale pervenuta la Società provvede a:

- a) determinare il capitale riscattato parzialmente, ottenuto maggiorando l'importo richiesto dal Contraente a titolo di riscatto parziale di una percentuale, nella misura precisata al precedente Art. 7, paragrafo 7.b, di detto importo;
- b) determinare la quota parte dei premi complessivamente versati (compreso l'ultimo in corso di pagamento) riferibile al riscatto parziale, che si ottiene applicando all'ammontare di detti premi l'aliquota ottenuta dividendo il capitale riscattato parzialmente di cui alla precedente lettera a) per il valore di riscatto totale di cui al precedente paragrafo 9.1;
- c) determinare il capitale assicurato, che residua dopo l'operazione di riscatto parziale effettuata, ottenuto sottraendo dal relativo importo in vigore immediatamente prima di tale operazione, l'importo pari al capitale riscattato parzialmente, di cui alla precedente lettera a);

**La richiesta di riscatto parziale deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia. La richiesta, che non necessita di prenotazione, deve essere altresì corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 13.**

Quale data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale si intende:

- la data apposta sulla richiesta scritta medesima, direttamente effettuata presso il competente Soggetto distributore;

ovvero

- la data in cui è pervenuta alla Società l'anzidetta lettera raccomandata.

#### **Art. 10 Cessione, pegno e vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

**Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla Scheda Contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.**

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto **richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.**

#### **Art. 11 Duplicato di polizza**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato **a propria responsabilità.**

<b>SEZIONE IV)</b>	<b>BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ</b>
--------------------	--

#### **Art. 12 Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di vita a scadenza e in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- 1) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- 2) dopo la morte del Contraente;
- 3) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, **richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.**

**La designazione e l'eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica.** In caso di disposizione testamentaria, la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.

La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più Beneficiari attribuisce **in parti uguali** tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte del Contraente.

**In caso di designazione o variazione dei Beneficiari comunicata per iscritto, la stessa dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e resa nota alla Società per il tramite del**

competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

#### **Art. 13 Pagamenti della Società**

Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto.

Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi Allegato A – Cosa fare in caso di evento).

La Società, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell'autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).

Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l'identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l'informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni di Assicurazione in relazione all'evento che causa il pagamento - **la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria**; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione **entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa**. Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso, di cui al precedente Art. 6 - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, 2° comma del Codice Civile.

#### **SEZIONE V) LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI**

#### **Art. 14 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile**

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

#### **Art. 15 Foro competente**

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.

#### **Art. 16 Tasse e imposte**

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

#### **Art. 17 Conflitto di interessi**

La Società fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul sito internet [www.veravitaassicurazioni.it](http://www.veravitaassicurazioni.it).

La Società, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.

## Allegato A – COSA FARE IN CASO DI EVENTO

<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA' IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO RICHIESTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETA' A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA.</b>	
<b>Scadenza contrattuale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto.</li> <li>• Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto.</li> <li>• Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dai Beneficiari/aventi diritto.</li> <li>• Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.</li> <li>• Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra i Beneficiari/aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.</li> </ul>
<b>Riscatto totale/riscatto parziale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dal Contraente (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori).</li> <li>• Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente.</li> <li>• Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente.</li> <li>• Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.</li> </ul>
<b>Decesso dell'Assicurato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dai Beneficiari/aventi diritto (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori).</li> <li>• Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto.</li> <li>• Certificato di morte dell'Assicurato.</li> <li>• Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto.</li> <li>• Originale (o copia conforme all'originale) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari/aventi diritto, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali Beneficiari/aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei Beneficiari/aventi diritto medesimi.</li> <li>• Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società debitamente compilato o in carta</li> </ul>

	<p>libera, in caso di morte non violenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) al fine di consentire alla Società di valutare l'operatività della garanzia.</li> <li>• Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra i Beneficiari/aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.</li> <li>• Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.</li> </ul>
--	--

**Devono essere presentati i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità.**

**La Società, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell'autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).**

**Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l'identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l'informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.**

## REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “*Vera Stabilità*”

1 Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Vera Vita, che viene contraddistinta con il nome *Vera Stabilità*. La gestione *Vera Stabilità* è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.

2 La valuta di denominazione della gestione *Vera Stabilità* è l'Euro.

3 Il rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità* viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.

4 Obiettivi e politiche di investimento:

a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:

- titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio. È compreso in tale limite l'investimento indiretto tramite quote di OICVM;
- azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio, compreso l'investimento indiretto tramite quote di OICVM;
- immobili e FIA immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.
- FIA aperti e chiusi, come ad esempio fondi infrastrutturali, fondi di Private Equity, Private Debt e Private Loans, fino ad un massimo del 25%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio fino ad un massimo del 10%.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità

di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

- b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
- c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
  - salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
  - ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche e in materia di presidio e controllo dell'attività posta in essere.
- d) Secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, qualora vengano impiegati strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione per attuare strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata con scadenze inferiori di quelle dei titoli oggetto di copertura, si prevede la costituzione di un c.d. "fondo derivati" per il rinvio dell'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura complessiva dell'operazione di copertura. Tale rinvio dell'attribuzione degli utili o delle perdite rappresenta una deroga alle normali regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui al successivo punto 10 e 10.bis ed è effettuata nel rispetto dei limiti e delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, art. 7-quater.

**5** La gestione *Vera Stabilità* è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione *Vera Stabilità* non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.

**6** Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione *Vera Stabilità*.

**7** Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

**8** Sulla gestione *Vera Stabilità* possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

**9** Il rendimento della gestione *Vera Stabilità* beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di

commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

**10** Il tasso medio di rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità* si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione *Vera Stabilità*, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione *Vera Stabilità* nello stesso periodo.

Nel risultato finanziario della gestione *Vera Stabilità*, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione *Vera Stabilità*, – tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 10bis – comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9 e dall'eventuale utilizzo del "fondo derivati" così come descritto nell'Art. 4 comma d).

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione e con le modalità indicate nel successivo punto 10bis.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione *Vera Stabilità* e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione *Vera Stabilità* per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione *Vera Stabilità* si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione *Vera Stabilità*.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione *Vera Stabilità* ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità*.

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità* sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

**10bis** - Secondo quanto previsto dall'art. 7-bis e 7-ter del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, viene costituita una riserva "fondo utili" in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione.

Il risultato finanziario di cui al precedente punto 10 è pertanto diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.

Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.

**11** È ammessa la possibilità di scissione o fusione della gestione *Vera Stabilità* con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 6 del Regolamento IVASS n. 38 come

modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, dal Provvedimento IVASS n. 2472 del 10 novembre 2006, dal Regolamento IVASS n.14 del 18 febbraio 2008 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;

- b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nell'operazione;
- c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
- d) le politiche di investimento delle gestioni separate siano omogenee;
- e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
- f) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione *Vera Stabilità* circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate all'operazione e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione;
- iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione separata cui è collegato il presente contratto, derivante dall'operazione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

**12** La gestione *Vera Stabilità* è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione *Vera Stabilità* al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione *Vera Stabilità*, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

**13** Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

## GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il Set Informativo.

### **Adeguamento delle prestazioni (e del relativo capitale assicurato):**

attribuzione alle prestazioni di una parte del rendimento della Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione.

### **Adeguate verifica della clientela:**

costituisce l'aspetto più importante ai fini di un'efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tale attività prevede i seguenti adempimenti:

- a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
  - ❖ cliente (Contraente) ed eventuale esecutore,
  - ❖ Beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),
  - ❖ eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell'interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
- b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
- d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

### **Appendice contrattuale (o di polizza):**

documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne o integrarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

### **Assicurato:**

persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.

### **Assicurazione:**

vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".

### **Beneficiario:**

persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato.

### **Caricamento:**

parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

### **Condizioni di Assicurazione:**

insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

**Conflitto di interessi:**

insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

**Consolidamento:**

è il meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti sul contratto, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.

**Contraente:**

persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

**Contratto di assicurazione sulla vita:**

contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

**Data di conclusione del contratto:**

giorno in cui il Contraente, l'Assicurato e la Società sottoscrivono la Scheda Contrattuale. Se successiva alla data di decorrenza, purché il premio sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

**Data di decorrenza del contratto:**

purché il premio sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

**Estratto conto annuale:**

riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, contenente l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto previste ai sensi dell'Art. 25 del Regolamento IVASS n. 41 del 02/08/2018.

**Età assicurativa:**

età compiuta dall'Assicurato alla data in riferimento alla quale si effettua il calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

**FATCA:**

Il *Foreign Account Tax Compliance Act* è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all'accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano.

La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal Contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche).

La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (*Internal Revenue Service - IRS*).

**Gestione Separata:**

portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si adeguano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

**Imposta sostitutiva:**

imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

**IVASS o ISVAP:**

è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all'ISVAP.

**Limitazione di azioni esecutive o cautelari:**

ai sensi dell'art. 1923 cod. civ., le somme dovute dalla Compagnia al/ai Beneficiario/i non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

**OICVM/OICR:**

sono Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari/Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Si tratta di fondi comuni di investimento e di Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Opzioni contrattuali:**

sono tutte le opzioni esercitabili in forza del contratto. Ad esempio, ove contrattualmente previsto: l'opportunità di effettuare switch oppure di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione.

**Plusvalenza / Minusvalenza:**

differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

**Polizza:**

documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile.

**Premio:**

importo che il Contraente corrisponde a fronte delle prestazioni assicurate.

**Prescrizione:**

estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

**Prestazioni assicurate:**

somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

**Prodotto d'investimento assicurativo (o IBIP, Insurance Based Investment Product):**

un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014; prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

**Quietanza:**

documento che prova l'avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dall'avente diritto alla Società a fronte del pagamento della prestazione).

**Recesso:**

diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**Regolamento della Gestione Separata:**

documento che riporta la disciplina contrattuale della Gestione Separata.

**Rendita:**

è la somma in forma periodica, pagabile dalla Società in corrispondenza di determinati periodi in virtù del tipo di opzione, se contrattualmente prevista, esercitata dal Contraente.

**Riscatto parziale:**

facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore maturato sul contratto al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

**Riscatto totale:**

facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

**Riserva matematica:**

importo accantonato dalla Società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti dei Contraenti. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

**Risoluzione del contratto:**

scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

**Rivalutazione delle prestazioni:**

consiste nella maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall'attribuzione di una quota del rendimento della gestione separata cui è collegato il contratto.

**Scheda Contrattuale:**

documento che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicati e riassunti i principali elementi del contratto (gli importi delle prestazioni, il premio ecc.), nonché la sua decorrenza, scadenza e durata.

**Set Informativo:**

l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell'impresa, composto da:

- il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
- il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
- le Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario;
- il modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.

**Società:**

Vera Vita S.p.A., impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

**Soggetti distributori:**

intermediari incaricati dalla Società alla distribuzione.

**Tasso di rendimento minimo garantito:**

rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico) oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata, oppure riconosciuto al verificarsi dell'evento previsto dal contratto o in caso di riscatto secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.



## Tariffa 625 - Vera Vita - SempreVera

### SCHEDA CONTRATTUALE (ultimo aggiornamento: 28/01/2019)

**POLIZZA N.** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ABI \_\_\_\_\_)  
Filiiale di \_\_\_\_\_ (CAB \_\_\_\_\_)

#### ASSICURATO

Cognome \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_  
Nato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Professione \_\_\_\_\_  
Indirizzo di Residenza anagrafica: \_\_\_\_\_ C.A.P.: \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Indirizzo di domicilio: \_\_\_\_\_

#### CONTRAENTE

Cognome \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_  
Nato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Documento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Rilasciato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
S.A.E. \_\_\_\_\_  
AT.ECO. \_\_\_\_\_  
Indirizzo di Residenza anagrafica: \_\_\_\_\_ C.A.P.: \_\_\_\_\_  
Località \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Indirizzo di domicilio: \_\_\_\_\_  
Indirizzo di Recapito Postale: \_\_\_\_\_



**POLIZZA N.** \_\_\_\_\_

**RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CONTRAENTE**

Cognome \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_ Sesso: \_\_\_\_\_  
Nato il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
Cod. fiscale \_\_\_\_\_  
Tipo delega \_\_\_\_\_  
Documento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Rilasciato il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
Indirizzo di Residenza anagrafica: \_\_\_\_\_ C.A.P.: \_\_\_\_\_  
Località: \_\_\_\_\_ Prov: \_\_\_\_\_  
Indirizzo di domicilio: \_\_\_\_\_

**BENEFICIARI CASO VITA:**

se designazione nominativa:

Cognome e Nome / Ragione Sociale \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Codice Fiscale / P. IVA \_\_\_\_\_  
Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Indirizzo email \_\_\_\_\_ Recapito telefonico \_\_\_\_\_

E' richiesta l'esclusione dell'invio al/i Beneficiario/i di comunicazioni prima della scadenza?  sì  no

se designazione generica:

[ <Descrizione generica>  
Generalità: \_\_\_\_\_

# Vera Vita

Vera Vita spa

Sede legale

Via Carlo Ederle, 45, 37126, Verona - Italia  
veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it  
tel. +39 045 8392777

Capitale sociale i.v. Euro 219.600.005,00 - Registro delle imprese di Verona. CF. e P.IVA 03035950231 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - società cooperativa - Verona Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 G.U. N. 1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 www.veravitaassicurazioni.it



POLIZZA N. \_\_\_\_\_

## BENEFICIARI CASO MORTE:

se designazione nominativa:

Cognome e Nome / Ragione Sociale		Data di nascita	
		_ / _ / _	
		Codice Fiscale / P. IVA	
Indirizzo di residenza			
CAP	Località		Provincia
Indirizzo email		Recapito telefonico	Quota beneficio
			%

se designazione generica:

[ <Descrizione generica>

Generalità: \_\_\_\_\_ ]

**Avvertenza: in caso di mancata designazione nominativa del/i Beneficiario/i, la Società potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i. La modifica o la revoca del/i Beneficiario/i deve essere comunicata alla Società.**

Referente terzo (diverso dal/i Beneficiario/i, da indicare per esigenze di riservatezza e a cui la Società potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato)

Cognome e Nome / Ragione Sociale		Codice Fiscale / P. IVA	
Indirizzo di residenza			
CAP	Località		Provincia
Indirizzo email		Recapito telefonico	



**POLIZZA N.** \_\_\_\_\_

**DURATA DEL CONTRATTO**

Data di decorrenza: \_\_\_\_\_

Data di scadenza: \_\_\_\_\_

Durata in anni: \_\_\_\_\_

**PREMIO**

Premio unico versato: Eur \_\_\_\_\_ (di cui spese di emissione Eur \_\_\_\_\_ imposte Eur 0,00).

Premi integrativi: secondo Condizioni di Assicurazione

Capitale assicurato iniziale a fronte del Premio unico versato: Eur \_\_\_\_\_

**PRESTAZIONI**

Prestazioni assicurate, **secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione all'Art. 1 "Prestazioni assicurate", tenuto conto dell'Art. 2 "Esclusioni di copertura per il rischio di morte"** e delle clausole di maggior favore riservate ai Contraenti che, all'entrata in vigore dell'assicurazione, risultano dipendenti del Gruppo Banco BPM, che consistono nell'azzeramento delle spese di caricamento gravanti su ciascun premio corrisposto, di cui all'Art. 7 "Spese e costi gravanti sul contratto", paragrafo 7.a, punto 7.a.3 delle Condizioni di Assicurazione.



POLIZZA N. \_\_\_\_\_

## MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio (unico o integrativo) deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

- ❖ con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
- ❖ con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

In caso di estinzione del rapporto relativo al suddetto conto, non sarà più consentito versare premi integrativi.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

## RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo, ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle 45, 37126 Verona (VR) - Italia.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.



POLIZZA N. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione ed esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Separata "Vera Stabilità" che accetta in ogni loro parte. **In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:** Art. 1 - Prestazioni assicurate; Art. 8 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni; Art. 13 - Pagamenti della Società.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

\_\_\_\_\_

Il Contraente dichiara:

- di avere effettuato la designazione generica del/i Beneficiario/i in luogo di quella nominativa nella consapevolezza che ciò può comportare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i;
- di aver ricevuto dal Soggetto distributore o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione del contratto, la documentazione precontrattuale prevista dall'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018 e relativa agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (Allegato 3) e
- di aver ricevuto dal Soggetto distributore prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto, la documentazione precontrattuale (Allegato 4) ai sensi dell'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018 e
- di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione del contratto, il Set Informativo - Mod. n. \_\_\_\_\_ Ed. \_\_\_\_\_ di cui al Regolamento IVASS n.41 del 02/08/2018 relativo alla forma assicurativa Vera Vita SempreVera suddetta.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

\_\_\_\_\_



POLIZZA N. \_\_\_\_\_

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Finalità assicurative

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto l'informativa privacy di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE), di impegnarsi, in qualità di Contraente, a consegnarne una copia agli altri interessati indicati nel contratto e di acconsentire, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sanitari) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa.

### Finalità di marketing e profilazione

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del REG. UE acconsento al trattamento, da parte del Titolare, dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di:

- invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche<sup>(1)</sup>, per finalità di marketing di questi; il consenso è facoltativo.  
Acconsento  Non acconsento
- profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto; il consenso è facoltativo.  
Acconsento  Non Acconsento
- comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche<sup>(2)</sup>, per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto; il consenso è facoltativo.  
Acconsento  Non acconsento

Rimane fermo che il/i consenso/i è/sono condizionato/i al rispetto delle disposizioni della vigente normativa

Per le finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare e del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, è possibile esercitare in ogni momento il diritto di opposizione ai suddetti trattamenti.

Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Titolare.

Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Gruppo Imprenditoriale Cattolica.

**IL CONTRAENTE** (ovvero il suo Rappresentante legale) relativamente al consenso per finalità assicurative e a quello per finalità di marketing e di profilazione, nonché per l'eventuale esercizio del diritto di opposizione.

**L'ASSICURATO** se diverso dal Contraente (ovvero il suo Rappresentante legale) relativamente al consenso per finalità assicurative.

<sup>(1)</sup> editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia.

<sup>(2)</sup> Vedi nota 1.



POLIZZA N. \_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La Società fornisce le prestazioni indicate nella presente Scheda Contrattuale alle condizioni della forma assicurativa tariffa 625 **Vera Vita - SempreVera** riportate nel Set Informativo Mod. n. \_\_\_\_\_ Ed. \_\_\_\_\_, condizioni tutte che il Contraente dichiara di aver ricevuto e ben conoscere.

L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1919 - secondo comma - del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di accettare la presente Scheda Contrattuale composta da 10 pagine, e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche.

**Il presente contratto è stato emesso in triplice copia e concluso in \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ con le firme del Contraente e dell'Assicurato.**

**IL CONTRAENTE** (ovvero il suo Rappresentante legale)

\_\_\_\_\_

**L'ASSICURATO** (se diverso dal Contraente)  
(ovvero il suo Rappresentante legale)

\_\_\_\_\_

**Vera Vita S.p.A**

**FIRMA**

\_\_\_\_\_

FAC-SIMILE



**POLIZZA N.** \_\_\_\_\_

**AUTORIZZAZIONE DI ADEBITO ED ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE.**

Il sottoscritto autorizza la BANCA \_\_\_\_\_ (cod. ABI \_\_\_\_\_), a provvedere al pagamento del premio unico a favore di Vera Vita S.p.A., addebitando il conto cod. IBAN \_\_\_\_\_ intestato/cointestato a \_\_\_\_\_ aperto presso la dipendenza di \_\_\_\_\_ (cod. CAB \_\_\_\_\_) senza necessità per la Banca di inviare la contabile di addebito. Il pagamento del premio, secondo le predette modalità, è una condizione essenziale per l'entrata in vigore dell'assicurazione.

**IL CORRENTISTA-CONTRAENTE** (ovvero il suo Rappresentante legale)

\_\_\_\_\_

L'incaricato certifica le firme apposte dal Contraente e dall'Assicurato (ovvero dal loro Rappresentante legale).

**BANCA** \_\_\_\_\_

**(L'incaricato)**

\_\_\_\_\_

FAC-SIMILE



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

FAC-SIMILE

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO

**Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)**

*In conformità all'art. 13 del REG. UE., la nostra Società La informa sul trattamento dei Suoi dati personali conferiti in sede di sottoscrizione di prodotti assicurativi, nonché in sede di gestione ed esecuzione degli stessi.*

### 1. Dati personali e trattamento per finalità assicurative

Vera Vita SpA tratta i dati personali da essa detenuti o da Lei conferiti in sede di conclusione, gestione e/o esecuzione del contratto compreso, se del caso, quello attuativo di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla nostra Società (i "Prodotti").

I dati personali da Lei conferiti a Vera Vita,SpA direttamente oppure per il tramite di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM") o di altri intermediari, sono trattati, al fine di consentire la sottoscrizione dei Prodotti, l'instaurazione del rapporto assicurativo, nonché la gestione ed esecuzione del medesimo, l'invio ai Suoi recapiti di informazioni relative ai Prodotti sottoscritti e la liquidazione dei sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui Vera Vita SpA è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nell'ambito delle finalità assicurative, il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione di eventuali frodi nonché per l'esercizio dei diritti Suoi e di Vera Vita Spa.

Il conferimento dei dati personali per le suddette finalità è:

- a) obbligatorio in base a legge regolamento o normativa comunitaria <sup>(1)</sup>
- b) strettamente necessario alla sottoscrizione dei Prodotti, alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere e/o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, Vera Vita SpA non potrà dare seguito né alla sottoscrizione dei Prodotti né alla gestione dei rapporti giuridici ad essi collegati, ivi inclusa l'impossibilità di procedere a liquidare eventuali sinistri.

### 2. Utilizzo del servizio di Firma Elettronica Avanzata

Nel caso di ricorso ad una soluzione di Firma Elettronica Avanzata ("FEA") – erogata dal Banco BPM nella sua qualità di soggetto collocatore ed alternativa e facoltativa rispetto alla sottoscrizione su carta – per la sottoscrizione dei Prodotti, nonché per la gestione ed esecuzione dei relativi rapporti, taluni dati biometrici comportamentali (informazioni dinamiche quali pressione, velocità, accelerazione, ritmo e movimento aereo della sottoscrizione) saranno raccolti da Banco BPM. A tali dati biometrici, fermo quanto previsto agli altri punti della presente informativa, si applicheranno altresì le indicazioni di seguito riportate al presente punto 2.

I dati biometrici, connessi all'utilizzo del servizio di FEA e trattati da Banco BPM in qualità di titolare autonomo del trattamento, non sono oggetto di trattamento autonomo da parte di Vera Vita SpA, con l'eccezione della conservazione a norma di legge dei dati criptati, avvalendosi di soggetto terzo designato Responsabile del sistema di conservazione nonché Responsabile del trattamento nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente. Per il caso di Suo disconoscimento di firma – ovvero per casi equiparabili i) nei quali sia necessaria una verifica dell'autenticità della Sua sottoscrizione con FEA, ii) tale verifica sia ordinata da un'Autorità –Vera Vita potrà partecipare, in presenza Sua e di un Notaio quale terza parte fidata a garanzia della sicurezza del processo, alla decodifica dei Suoi Dati biometrici criptati con le modalità previste dalla documentazione da Lei sottoscritta in sede di adesione al servizio FEA.

Il conferimento dei suddetti dati biometrici è necessario per l'utilizzo della soluzione FEA in sede di sottoscrizione, gestione ed esecuzione dei Prodotti e, in caso di Suo rifiuto al conferimento di tali dati biometrici, il servizio FEA non potrà essere utilizzato, dovendosi ricorrere alla sottoscrizione su carta.

I dati biometrici, criptati, connessi all'utilizzo del servizio FEA sono direttamente inviati da Banco BPM al Responsabile del Sistema di conservazione che provvede alla loro conservazione anche avvalendosi di soggetti terzi, comunque nominati responsabili del trattamento nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

Si precisa che tale tipologia di trattamento dei Suoi dati, regolarmente notificata ed effettuata in osservanza al Provvedimento generale in tema di Biometria del Garante per la protezione dei dati personali emesso il 12 novembre 2014, è

---

<sup>(1)</sup> (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia e altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common reporting Standard" o "CRS"), (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che ha istituito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonché altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo è disponibile presso il Responsabile per il riscontro.

gestita con applicazioni informatiche e su supporti informatici ed è effettuata esclusivamente da personale specificatamente preposto, in modo tale da garantire la massima riservatezza e sicurezza degli stessi.

### 3. Natura dei dati personali e trattamento per finalità di marketing

In caso di Suo consenso, che potrà essere facoltativamente prestato, i Suoi dati personali comuni (con esclusione quindi dei dati biometrici, acquisiti nel caso di utilizzo della soluzione FEA) potranno essere altresì trattati per finalità di:

- (i) invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche<sup>(2)</sup>, per finalità di marketing di questi;
- (ii) profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto;
- (iii) comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche<sup>(3)</sup>, per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto.

Il mancato conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui al presente paragrafo 3, nonché il Suo mancato consenso espresso per una o più delle medesime finalità, non comporterà alcuna conseguenza in relazione alla sottoscrizione e/o gestione dei Prodotti e ai rapporti giuridici in essere, precludendo esclusivamente l'espletamento delle attività indicate nel presente paragrafo 3. Per le finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare e del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, è possibile esercitare in ogni momento il diritto di opposizione ai suddetti trattamenti

### 4. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.

È esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

Per le finalità di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3, Vera Vita SpA svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione interna ovvero avvalendosi di soggetti esterni alla stessa. Tali ultimi soggetti tratteranno i Suoi dati personali, in qualità di responsabili del trattamento, conformemente alle istruzioni ricevute da Vera Vita SpA o, ai sensi e nei limiti di cui alla presente informativa, quali autonomi titolari del trattamento.

I Suoi dati personali (ad esclusione dei dati biometrici) potranno essere conosciuti e trattati da dipendenti o collaboratori di Vera Vita che, comunque, saranno nominati incaricati del trattamento nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.

### 5. Comunicazione dei dati personali

I Suoi dati personali possono essere comunicati – per finalità amministrative e contabili – a Società del Gruppo Imprenditoriale Cattolica<sup>(4)</sup> che li tratteranno quali autonomi titolari.

Esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge<sup>(1)</sup>, i Suoi dati personali potranno essere comunicati (ad esclusione dei Suoi dati biometrici) a Società del Gruppo Imprenditoriale Cattolica<sup>(4)</sup> o ad altri soggetti operanti nel settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori e coassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), legali, società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione e/o il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consorzi propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza del settore assicurativo, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Qualora fossero prestati i consensi facoltativi, i Suoi dati personali comuni potranno essere altresì comunicati per le finalità di cui al punto 3 a società terze, appartenenti a determinate categorie merceologiche<sup>(2)</sup>, quali titolari autonomi del trattamento, nonché a soggetti terzi – nominati responsabili del trattamento – specializzati (a seconda del caso) in servizi di promozione commerciale, vendita diretta, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

<sup>(2)</sup> editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia

<sup>(3)</sup> Vedi nota 2.

<sup>(4)</sup> l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it).

## 6. Trasferimento di dati all'estero

Ad esclusione dei Suoi dati biometrici, ove ciò fosse necessario per l'esecuzione delle prestazioni e/o dei servizi richiesti (o comunque consentiti), i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al REG. UE e alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.

## 7. Tempi di conservazione

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

## 8. Titolare del trattamento, Responsabile e diritti dell'interessato

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Vera Vita SpA. ([www.veravitaassicurazioni.it](http://www.veravitaassicurazioni.it)) con sede in Verona, Via Carlo Ederle 4537126, Italia.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporvi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione. L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.



**Vera Vita SpA**

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – [veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it) - tel.+39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019

[www.veravitaassicurazioni.it](http://www.veravitaassicurazioni.it)